

Roma, 1 marzo 2006

CIRCOLARE  
N. 3 / 2006

**Agli Iscritti**  
**Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo**  
**Alle Federazioni locali ed Enti Collegati**  
**Agli Enti Centrali**

e p.c.

**Ai Membri del Comitato Amministratore Centrale**

**Oggetto: Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua e delle spese sanitarie sostenute nel 2005.**

La normativa tributaria riguardante il trattamento dei contributi versati a Casse o Fondi sanitari integrativi e delle spese sanitarie sostenute nel 2005 non ha subito variazioni rispetto al 2004, pertanto sono valide le stesse indicazioni fornite lo scorso anno che riportiamo qui di seguito per comodità di consultazione.

La circolare del **12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6), dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso**, fornisce precise indicazioni in materia. In particolare la stessa evidenzia che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20= anche per l’anno 2005 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche se versati in favore di famigliari del dipendente, ancorché il famigliare non sia a carico dello stesso. Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall’imposta del contribuente o da quella dovuta dai famigliari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all’ammontare della spesa non rimborsata dall’Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l’altro, dal reddito complessivo (vedi art. 10. comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

**Esempio:**

<b>reddito complessivo</b>	25.000,00 €
<b>spese mediche e di assistenza e contributi per coniuge e famigliari</b>	3.000,00 €
<b>imponibile fiscale su cui calcolare l’IRPEF</b>	<b>22.000,00 €</b>

Sono, invece, tra l'altro, **deducibili** dall'imposta (vedi **art. 15** già 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all'art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di deducibilità è stabilita nella proporzione del **19%** sulla parte che eccede il limite di **€ 129,11= da considerare quale franchigia fiscale**.

**Esempio:**

<b>imposta lorda</b>		3.000,00 €
<b>spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua</b>	1.000,00 € meno	
<b>franchigia</b>	129,11 €	
<b>Importo su cui calcolare la quota di deducibilità</b>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	870,89 €
<b>percentuale di deducibilità 19%</b>	870,89 X 19% = 156,47 €	
<b>importo deducibile dall'imposta (valore arrotondato)</b>		156,50 €
<b>imposta dovuta</b>		<b>2.843,50 €</b>

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi - **quota capitaria e contributo integrativo** – riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati.

Il limite di reddito lordo per essere considerato familiare a carico è confermato in **€ 2.840,51=** (art. 12, comma 3, TUIR, DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni).

Informiamo gli interessati che provvederemo ad inviare **Pattestazione dei contributi versati dagli iscritti alla Cassa Mutua per familiari non fiscalmente a carico entro la fine del prossimo mese di marzo.**

Per quanto riguarda la deducibilità di spese sanitarie in genere invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti.

**Il Direttore**  
**Mario Bernardini**

## AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMIGLIARI

Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
➤ <b>contributo quota capitaria:</b>		
<b>dirigenti</b>	<b>€ 465,00</b>	
<b>restante personale dipendente</b>	<b>€ 487,00</b>	
➤ <b>contributo integrativo coniuge</b>		<b>€ 192,00</b>
➤ <b>contributo integrativo familiare</b>		<b>€ 252,00</b>
<b>Trattamento fiscale</b>	<b>Non concorre alla formazione del reddito (art.51 già art.48 punto 2/a-TUIR)</b>	<b>Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)</b>
<b>Misura della deduzione:</b>	<b>€ 465,00 o € 487,00</b>	<b>€ 192,00 o € 252,00</b>
<b>Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute?</b>		<b>Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o familiare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua)</b>

## PENSIONATI

Soggetto fiscale	PENSIONATO
➤ <b>contributo di quota capitaria</b>	<b>€ 465,00</b>
➤ <b>contributo integrativo coniuge</b>	<b>€ 192,00</b>
➤ <b>contributo integrativo familiare</b>	<b>€ 252,00</b>
<b>Trattamento fiscale</b>	<b>Il contributo <u>NON</u> può essere portato in detrazione dal reddito perché non obbligatorio</b>
<b>Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?</b>	<b>L'intero importo risultante dalle fatture indipendentemente dall'entità dei rimborsi percepiti dalla Cassa Mutua</b>